

Il giudice,

nel procedimento n. xxxxxx r. g., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del xxxxxx, in cui l'opponente ha reiterato la propria istanza di c.t.u. volta ad accertare i danni al proprio immobile;

ritenuto opportuno, prima di provvedere sulla predetta istanza, invitare le parti alla conciliazione, tenuto conto dell'oggetto della causa (relativa alla materia condominiale, per la quale è stato reintrodotta l'obbligo della mediazione, ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, come modificato ex .l. 69/13, conv. in l. 98/13), del valore della stessa, del minimo discostamento tra la somma già messa a disposizione dell'opponente per la riparazione del danno subito (v. convenzione di appalto) e quella ulteriore da esso richiesta, nonché della mancanza di proporzione, in termini di tempi e costi del processo, tra l'ulteriore attività istruttoria sollecitata dall'opponente ed il vantaggio che ad esso potrebbe derivarne;

p.q.m.

invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo, concedendo termine fino alla data dell'udienza, che si fissa al xxxxxx per sentire le parti, riservato sin da ora un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010¹ (come modificato ex .l. 69/13, conv. in l. 98/13).

Bari, xxxxxx.

IL GIUDICE

¹ Disposizione applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di introduzione della stessa.